

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro
Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

Baschi gennaio 2012

LEGGE COMUNITARIA 2010 (Legge 15.12.2011 n° 217 in G.U. n° 1 del 2 gennaio 2012)

IVA - Integrazione delle fatture per servizi intracomunitari

La legge in oggetto modifica lo stato attuale delle cose.

E' noto infatti che dal 1° gennaio 2010 per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo non residente nello Stato italiano (sia comunitario che extra UE) è stata resa obbligatoria l'inversione contabile (**reverse charge**), nel senso cioè che il committente italiano deve assolvere l'IVA procedendo all'autofatturazione (la fattura emessa dal non residente ha valore non ai fini fiscali, ma solo contabili).

Sul punto, all'epoca, furono espresse notevoli perplessità in quanto dalle novità introdotte (dal D.lgs. 11/02/2010 n° 18 in vigore dal 1° gennaio 2010) non risultava la modifica dell'art. 46 del D.L. 30 agosto 1993 n. 331, ma solo dell'art.17 della legge IVA. Infatti ancora oggi l'art. 46 citato recita: "***La fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario con l'indicazione del controvalore in euro.....***"

Inoltre l'Agenzia delle entrate, in merito alla prestazione di servizi, con circolare 12/E del 12 Marzo 2010, in risposta ad un quesito in occasione del convegno annuale di TELEFISCO, così si esprimeva: "*In particolare, in ambito comunitario, la prestazione di servizi continua ad essere documentata dal prestatore con fattura, ancorché trattasi di operazioni fuori campo IVA. Ciò stante il committente (nonostante la norma contenuta nel decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 18 faccia riferimento all'autofattura) conserva la facoltà di integrare il documento ricevuto dal prestatore con l'IVA relativa, fermo restando l'obbligo di rispettare le regole generali sul momento di effettuazione dell'operazione?*"

In questo caso (prestazione di servizi) l'Agenzia delle entrate consentiva quindi un comportamento contrario alla normativa dell'art. 17 della legge IVA.

In tale situazione lo Studio ha sempre preferito consigliare l'autofattura piuttosto che l'integrazione anche se ai fini pratici non cambia proprio nulla.

Ebbene l'art. 8, lettera g, della legge in commento prevede ora che **a far data dal 17 marzo 2012 per le prestazioni di servizi "generiche"** effettuate da un soggetto comunitario nei confronti di un soggetto passivo italiano quest'ultimo è tenuto ad assolvere l'IVA, non più tramite l'autofatturazione, bensì semplicemente **integrando** la fattura ricevuta dal prestatore del servizio.

Insomma si ritorna al passato.

Per le prestazioni di servizi rese da soggetti non UE resta ferma la necessità di emettere autofattura. Lo studio si riserva comunque di portare a conoscenza eventuali interventi interpretativi, da parte dell'Agenzia delle entrate, sulle norme in vigore dal 17 marzo prossimo.